

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 5

Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Norme generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. I Comuni e le Province operano secondo criteri di solidarietà, salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati:

- a) Alto veneto;
- b) Veneto orientale;
- c) Laguna di Venezia;
- d) Brenta
- e) Bacchiglione;
- f) Polesine;

g) Veronese;

h) Valle del Chiampo.

2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le Province, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le Autorità d'ambito interessate.

3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell'area del Garda ricadenti nell'ambito Veronese in apposito ambito interregionale.

4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.

CAPO II

Forme di cooperazione e Autorità d'ambito

Art. 3

Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito

1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:

- a) convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990.

2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B).

3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D).

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.

5. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.

6. L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.

Art. 4

Individuazione della forma di cooperazione

1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito.

2. La conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito, come indicato nell'allegato A.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito provvedono, attraverso la conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione di cui al comma 2 ovvero al comma 3 dell'articolo 3.

4. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

5. La conferenza d'ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.

7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, adottando come obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di numero di enti rappresentati, ovvero, negli altri casi, adottando la forma di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

8. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 7, ciascun ente locale provvede all'approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.

9. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della Provincia competente per territorio.

10. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte della Provincia e in caso di inerzia del presidente della Provincia in ordine al comma 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

Ordinamento dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3, nonché dalle disposizioni del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;
- b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;
- c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;
- d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, gli organi dell'Autorità sono:

- a) l'assemblea, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;
- b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;
- c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea fra i suoi componenti;

- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

7. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5:

- a) elegge il presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore;
- b) approva l'organizzazione, sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato e individua le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata;
- c) approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;
- d) approva la convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore;
- e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;
- f) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;
- g) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito.
- h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito.

8. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti;
- b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.

9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere b), c), d), e) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.

10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell'Autorità, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore,

secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Art. 6

Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'ambito, messi a disposizione a tale fine.

2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3.

3. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito sono a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti.

4. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo finanziario determinato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO III

Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

Art. 7

Organizzazione del servizio idrico integrato

1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore.

3. Le concessioni previste al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 non possono essere prorogate o rinnovate.

4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9.

5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato.

6. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità d'ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni.

7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 4, l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.

8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.

9. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente.

Art. 8

Regime di salvaguardia

1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti.

2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità.

3. In caso di applicazione del comma 1 l'Autorità d'ambito:

- a) individua le gestioni da salvaguardare;
- b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9;
- c) programma l'organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime;

4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze.

5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994.

6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente

a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l'Autorità d'ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni.

7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia.

8. L'ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all'articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità d'ambito dalla presente legge.

Art. 9

Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche

1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti residenti.

3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane.

4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;
- b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
- c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;
- d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una

delle seguenti condizioni:

- 1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;
 - 2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;
 - 3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;
- e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.

5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10.

Art. 10

Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori

1. I rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.

2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare.

3. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario straordinario qualora non si sia pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori entro un anno dalla definizione dell'organizzazione del servizio idrico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 7, termine prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale, su motivata richiesta della Autorità d'ambito.

Art. 11

Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate

1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate.

2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'ambito competente.

Art. 12

Tariffa

1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.

Art. 13

Programma pluriennale degli interventi

1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.

2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti provvede in via sostitutiva, previa diffida, l'Autorità d'ambito.

3. L'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all'ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.

4. Il programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito è sottoposto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 48 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, e dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15, al parere della commissione tecnica regionale, riunita in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento.

6. Decorso un anno dalla costituzione dell'Autorità d'ambito la concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione di opere acquedottisti-

che, fognarie o di depurazione è subordinata all'approvazione del programma degli interventi da parte dell'Autorità d'ambito.

CAPO IV

Programmazione regionale

Art. 14

Modello strutturale degli acquedotti

1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.

2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all'articolo 13 le Autorità d'ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.

3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

Art. 15

Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 1 settembre 1989, n. 962, e in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 22 delle norme tecniche di attuazione, relative alla individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali.

CAPO V

Controllo e partecipazione degli utenti

Art. 16

Verifica dello stato di attuazione

1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonché il funzionamento delle Assemblies d'ambito.

2. La Giunta regionale promuove ogni iniziativa utile a garantire l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 36/1994, il rispetto delle carte dei servizi adottate dai gestori, la corretta attuazione delle formule tariffarie, il continuo miglioramento della qualità nell'erogazione e gestione, anche ambientale, dei servizi idrici integrati,

nonché una omogeneità di azione delle Autorità d'ambito.

3. Per le finalità del presente articolo la competente struttura regionale, mediante la costituzione e gestione di un apposito osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, svolge le funzioni di raccolta presso gli ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, nonché di elaborazione e di diffusione dei medesimi; a tal fine sono predisposte apposite linee guida per l'omogeneizzazione degli standard da adottare per la gestione dei dati.

4. Le Autorità d'ambito e i soggetti gestori sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dalla competente struttura regionale per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 17

Comitati consultivi degli utenti

1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1.

3. Ciascuna Autorità d'ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori.

CAPO VI

Norme transitorie e finanziarie

Art. 18

Personale

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 36/1994.

Art. 19

Norme transitorie

1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall'Autorità d'ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono es-

sere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all'articolo 8, senza possibilità di proroga o rinnovo.

2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d'ambito.

Art. 20
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4 "Istituzione servizio idrico integrato", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, e contemporanea istituzione del capitolo n. 50038, denominato "Iniziativa per garantire l'avvio delle attività delle autorità d'ambito di cui alla legge sull'istituzione dei servizi idrici integrati", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 400.000.000, in termini di competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 marzo 1998

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 5 RELATIVA A:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE , ISTITUZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.**

ALLEGATI


A - B - C - D

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

**Ambiti territoriali ottimali:
cartografia ed elenchi dei Comuni partecipanti**

- A) Alto Veneto
- B) Veneto Orientale
- C) Laguna di Venezia
- D) Brenta
- E) Bacchiglione
- F) Polesine
- G) Veronese
- H) Valle del Chiampo



AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ALTO VENETO

Provincia	Codice Istat	Comune	abitanti
BL	25001	AGORDO	4.343
BL	25003	ALLEGHE	1.480
BL	25004	ARSIE'	2.920
BL	25005	AURONZO DI CADORE	3.801
BL	25006	BELLUNO	35.572
BL	25007	BORCA DI CADORE	686
BL	25008	CALALZO DI CADORE	2.416
BL	25023	CANALE D'AGORDO	1.285
BL	25009	CASTELLAVAZZO	1.831
BL	25010	CENCENIGHE AGORDINO	1.554
BL	25011	CESIOMAGGIORE	4.007
BL	25012	CHIES D'ALPAGO	1.631
BL	25013	CIBIANA DI CADORE	645
BL	25014	COLLE SANTA LUCIA	480
BL	25015	COMELICO SUPERIORE	2.854
BL	25016	CORTINA D'AMPEZZO	7.109
BL	25017	DANTA DI CADORE	603
BL	25018	DOMEGGE DI CADORE	2.695
BL	25019	FALCADE	2.270
BL	25020	FARRA D'ALPAGO	2.585
BL	25021	FELTRE	19.785
BL	25022	FONZASO	3.418
BL	25024	FORNO DI ZOLDO	3.118
BL	25025	GOSALDO	1.034
BL	25027	LA VALLE AGORDINA	1.197
BL	25026	LAMON	3.743
BL	25028	LENTIAI	2.801
BL	25029	LIMANA	4.165
BL	25030	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	1.440
BL	25031	LONGARONE	4.234
BL	25032	LORENZAGO DI CADORE	646
BL	25033	LOZZO DI CADORE	1.567
BL	25034	MEL	6.393
BL	25035	OSPITALE DI CADORE	395
BL	25036	PEDAvena	4.177
BL	25037	PERAROLO DI CADORE	312
BL	25038	PIEVE D'ALPAGO	2.055
BL	25039	PIEVE DI CADORE	4.040
BL	25040	PONTE NELLE ALPI	7.562
BL	25041	PUOS D'ALPAGO	2.269
BL	25043	RIVAMONTE AGORDINO	739
BL	25044	ROCCA PIETORE	1.603
BL	25045	SAN GREGORIO NELLE ALPI	1.386
BL	25046	SAN NICOLO' DI COMELICO	433
BL	25047	SAN PIETRO DI CADORE	2.005
BL	25049	SAN TOMASO AGORDINO	877
BL	25051	SAN VITO DI CADORE	1.645

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
BL	25048	SANTA GIUSTINA	6.131
BL	25050	SANTO STEFANO DI CADORE	3.021
BL	25052	SAPPADA	1.373
BL	25053	SEDICO	8.056
BL	25054	SELVA DI CADORE	604
BL	25055	SEREN DEL GRAPPA	2.480
BL	25056	SOSPIROLO	3.365
BL	25057	SOVERZENE	414
BL	25058	SOVRAMONTE	1.818
BL	25059	TAIBON AGORDINO	1.705
BL	25060	TAMBRE	1.654
BL	25061	TRICHIANA	4.303
BL	25062	VALLADA AGORDINA	596
BL	25063	VALLE DI CADORE	2.021
BL	25065	VIGO DI CADORE	1.709
BL	25066	VODO DI CADORE	944
BL	25067	VOLTAGO AGORDINO	1.017
BL	25068	ZOLDO ALTO	1.329
BL	25069	ZOPPE' DI CADORE	312

<i>Numero Comuni della provincia di Belluno:</i>	66
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno:</i>	206.658

<i>Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:</i>	66
<i>Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:</i>	206.658

Provincia Cod. Istat Comune

Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO ORIENTALE

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
BL	25002	ALANO DI PIAVE	2.521
BL	25042	QUERO	2.101
BL	25064	VAS	805
TV	26001	ALTIVOLE	5.456
TV	26002	ARCADE	3.119
TV	26003	ASOLO	6.651
TV	26004	BORSO DEL GRAPPA	3.932
TV	26005	BREDA DI PIAVE	5.516
TV	26006	CAERANO SAN MARCO	6.641
TV	26007	CAPPELLA MAGGIORE	4.171
TV	26008	CARBONERA	8.982
TV	26009	CASALE SUL SILE	7.375
TV	26010	CASIER	6.795
TV	26011	CASTELCUCCO	1.693
TV	26012	CASTELFRANCO VENETO	29.470
TV	26013	CASTELLO DI GODEGO	6.023
TV	26014	CAVASO DEL TOMBA	2.390
TV	26015	CESSALTO	3.132
TV	26016	CHIARANO	3.028
TV	26017	CIMADOLMO	3.108
TV	26018	CISON DI VALMARINO	2.401
TV	26019	CODOGNE'	4.846
TV	26020	COLLE UMBERTO	4.369
TV	26021	CONEGLIANO	35.656
TV	26022	CORDIGNANO	5.803
TV	26023	CORNUDA	5.313
TV	26024	CRESPANO DEL GRAPPA	3.902
TV	26025	CROCETTA DEL MONTELLO	5.662
TV	26026	FARRA DI SOLIGO	7.495
TV	26027	FOLLINA	3.431
TV	26028	FONTANELLE	5.080
TV	26029	FONTE	4.683
TV	26030	FREGONA	2.936
TV	26031	GAJARINE	6.276
TV	26032	GIAVERA DEL MONTELLO	3.806
TV	26033	GODEGA DI SANT'URBANO	5.862
TV	26034	GORGIO AL MONTICANO	3.753
TV	26035	ISTRANA	6.916
TV	26036	LORIA	6.987
TV	26037	MANSUE'	3.941
TV	26038	MARENO DI PIAVE	7.255
TV	26039	MASER	4.730
TV	26040	MASERADA SUL PIAVE	6.328
TV	26041	MEDUNA DI LIVENZA	2.425
TV	26042	MIANE	3.322

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
TV	26044	MONASTIER DI TREVISO	3.424
TV	26045	MONFUMO	1.381
TV	26046	MONTEBELLUNA	25.186
TV	26048	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.412
TV	26049	MOTTA DI LIVENZA	8.596
TV	26050	NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.401
TV	26051	ODERZO	16.632
TV	26052	ORMELLE	3.619
TV	26053	ORSAGO	3.556
TV	26054	PADERNO DEL GRAPPA	1.713
TV	26055	PAESE	15.845
TV	26056	PEDEROBBA	6.517
TV	26057	PIEVE DI SOLIGO	9.393
TV	26058	PONTE DI PIAVE	6.233
TV	26059	PONZANO VENETO	7.542
TV	26060	PORTOBUFFOLE'	699
TV	26061	POSSAGNO	1.828
TV	26062	POVEGLIANO	3.514
TV	26065	REFRONTOLO	1.708
TV	26067	REVINE LAGO	2.016
TV	26068	RIESE PIO X	8.342
TV	26069	RONCADE	11.518
TV	26070	SALGAREDA	4.634
TV	26071	SAN BIAGIO DI CALLALTA	10.780
TV	26072	SAN FIOR	5.467
TV	26073	SAN PIETRO DI FELETTO	4.278
TV	26074	SAN POLO DI PIAVE	4.053
TV	26076	SAN VENDEMIANO	8.140
TV	26077	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	5.386
TV	26075	SANTA LUCIA DI PIAVE	6.530
TV	26078	SARMEDE	2.886
TV	26079	SEGUSINO	2.019
TV	26080	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	5.542
TV	26081	SILEA	8.671
TV	26082	SPRESIANO	8.658
TV	26083	SUSEGANA	9.660
TV	26084	TARZO	4.382
TV	26085	TREVIGNANO	8.254
TV	26086	TREVISO	83.598
TV	26087	VALDOBBIADENE	10.748
TV	26088	VAZZOLA	5.636
TV	26089	VEDELAGO	13.011
TV	26090	VIDOR	2.961
TV	26091	VILLORBA	15.463
TV	26092	VITTORIO VENETO	29.231
TV	26093	VOLPAGO DEL MONTELLO	8.548
TV	26094	ZENSON DI PIAVE	1.568
VE	27001	ANNONE VENETO	3.238
VE	27005	CAORLE	11.136
VE	27007	CEGGIA	5.024

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
VE	27009	CINTO CAOMAGGIORE	3.137
VE	27011	CONCORDIA SAGITTARIA	10.558
VE	27013	ERACLEA	11.841
VE	27015	FOSSALTA DI PIAVE	3.832
VE	27016	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	5.681
VE	27018	GRUARO	2.705
VE	27019	JESOLO	22.151
VE	27020	MARCON	10.551
VE	27022	MEOLO	5.241
VE	27025	MUSILE DI PIAVE	9.740
VE	27027	NOVENTA DI PIAVE	5.733
VE	27029	PORTOGRUARO	24.760
VE	27030	PRAMAGGIORE	3.467
VE	27031	QUARTO D'ALTINO	6.234
VE	27033	SAN DONA' DI PIAVE	33.446
VE	27034	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	11.916
VE	27036	SAN STINO DI LIVENZA	11.476
VE	27040	TEGLIO VENETO	1.964
VE	27041	TORRE DI MOSTO	3.783
VI	24070	MUSSOLENTE	6.059

Numero Comuni della Provincia di Belluno: 3
abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Belluno: 5.427

Numero Comuni della Provincia di Treviso: 89
abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 678.839

Numero Comuni della Provincia di Venezia: 22
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 207.614

Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 6.059

***Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:* 115**
***Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:* 897.939**

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE LAGUNA DI VENEZIA

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
TV	26043	MOGLIANO VENETO	25.420
TV	26047	MORGANO	3.449
TV	26063	PREGANZIOL	13.141
TV	26064	QUINTO DI TREVISO	9.054
TV	26095	ZERO BRANCO	7.725
VE	27002	CAMPAGNA LUPIA	6.065
VE	27003	CAMPOLONGO MAGGIORE	8.952
VE	27004	CAMPONOGARA	9.756
VE	27008	CHIOGGIA	53.179
VE	27012	DOLO	13.723
VE	27014	FIESSO D'ARTICO	5.855
VE	27017	FOSSO'	5.331
VE	27021	MARTELLAGO	18.587
VE	27023	MIRA	36.432
VE	27024	MIRANO	25.792
VE	27026	NOALE	13.363
VE	27028	PIANIGA	8.895
VE	27032	SALZANO	10.997
VE	27035	SANTA MARIA DI SALA	11.072
VE	27037	SCORZE'	15.657
VE	27038	SPINEA	24.905
VE	27039	STRA'	6.710
VE	27042	VENEZIA	309.422
VE	27043	VIGONOVO	7.581

Numero Comuni della Provincia di Treviso: 5
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 58.789

Numero Comuni della Provincia di Venezia: 19
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia: 592.274

Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 24
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 651.063

Provincia Cod. Istat Comune

Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE POLESINE

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
RO	29001	ADRIA	21.225
RO	29002	ARIANO POLESINE	5.239
RO	29003	ARQUA' POLESINE	2.909
RO	29004	BADIA POLESINE	10.172
RO	29005	BAGNOLO DI PO	1.483
RO	29006	BERGANTINO	2.839
RO	29007	BOSARO	1.216
RO	29008	CALTO	872
RO	29009	CANARO	2.782
RO	29010	CANDA	1.029
RO	29011	CASTELGUGLIELMO	1.965
RO	29012	CASTELMASSA	4.724
RO	29013	CASTELNOVO BARIANO	3.205
RO	29014	CENESELLI	2.097
RO	29015	CEREGNANO	4.085
RO	29017	CORBOLA	2.630
RO	29018	COSTA DI ROVIGO	3.060
RO	29019	CRESPINO	2.375
RO	29021	FICAROLO	2.900
RO	29022	FIESSO UMBERTIANO	4.135
RO	29023	FRASSINELLE POLESINE	1.751
RO	29024	FRATTA POLESINE	2.960
RO	29025	GAIBA	1.105
RO	29026	GAVELLO	1.728
RO	29027	GIACCIANO CON BARUCHELLA	2.462
RO	29028	GUARDA VENETA	1.224
RO	29029	LENDINARA	12.520
RO	29030	LOREO	3.785
RO	29031	LUSIA	3.584
RO	29032	MELARA	2.055
RO	29033	OCCHIOBELLO	9.190
RO	29034	PAPOZZE	1.873
RO	29035	PETTORAZZA GRIMANI	1.668
RO	29036	PINCARA	1.357
RO	29037	POLESELLA	3.709
RO	29038	PONTECCHIO POLESINE	1.372
RO	29039	PORTO TOLLE	11.070
RO	29052	PORTO VIRO	14.111
RO	29040	ROSOLNA	5.675
RO	29041	ROVIGO	52.472
RO	29042	SALARA	1.321
RO	29043	SAN BELLINO	1.243
RO	29044	SAN MARTINO DI VENEZZE	4.011
RO	29045	STIENTA	3.004
RO	29046	TAGLIO DI PO	8.538
RO	29047	TRECENTA	3.458

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
RO	29048	VILLADOSE	5.269
RO	29049	VILLAMARZANA	1.197
RO	29050	VILLANOVA DEL GHEBBO	2.245
RO	29051	VILLANOVA MARCHESANA	1.105
VE	27006	CAVARZERE	16.806
VR	23020	CASTAGNARO	4.319

<i>Numero Comuni della Provincia di Rovigo:</i>	50
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Rovigo:</i>	248.004

<i>Numero Comuni della Provincia di Venezia:</i>	1
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia:</i>	16.806

<i>Numero Comuni della Provincia di Verona:</i>	1
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona:</i>	4.319

<i>Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:</i>	52
<i>Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:</i>	269.129

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE

Provincia	Codice Istat	Comune	abitanti
VR	23001	AFFI	1.454
VR	23002	ALBAREDO D'ADIGE	4.952
VR	23003	ANGIARI	1.728
VR	23004	ARCOLE	4.633
VR	23005	BADIA CALAVENA	2.186
VR	23006	BARDOLINO	6.025
VR	23007	BELFIORE	2.623
VR	23008	BEVILACQUA	1.583
VR	23009	BONAVIGO	1.967
VR	23010	BOSCHI SANT'ANNA	1.284
VR	23011	BOSCO CHIESANUOVA	3.033
VR	23012	BOVOLONE	12.953
VR	23013	BRENTINO BELLUNO	1.239
VR	23014	BRENZONE	2.284
VR	23015	BUSSOLENGO	14.453
VR	23016	BUTTAPIETRA	4.445
VR	23017	CALDIERO	4.798
VR	23018	CAPRINO VERONESE	6.952
VR	23019	CASALEONE	6.136
VR	23021	CASTEL D'AZZANO	9.329
VR	23022	CASTELNUOVO DEL GARDA	7.911
VR	23023	CAVAION VERONESE	3.414
VR	23024	CAZZANO DI TRAMIGNA	1.241
VR	23025	CERA	14.632
VR	23026	CERRO VERONESE	1.495
VR	23027	COLOGNA VENETA	7.446
VR	23028	COLOGNOLA AI COLLI	6.606
VR	23029	CONCAMARISE	1.078
VR	23030	COSTERMANO	2.385
VR	23031	DOLCE'	2.151
VR	23032	ERBE'	1.581
VR	23033	ERBEZZO	783
VR	23034	FERRARA DI MONTE BALDO	167
VR	23035	FUMANE	3.425
VR	23036	GARDA	3.442
VR	23037	GAZZO VERONESE	5.798
VR	23038	GREZZANA	9.360
VR	23039	ILLASI	4.527
VR	23040	ISOLA DELLA SCALA	10.413
VR	23041	ISOLA RIZZA	2.711
VR	23042	LAVAGNO	4.990
VR	23043	LAZISE	5.490
VR	23044	LEGNAGO	26.271
VR	23045	MALCESINE	3.398
VR	23046	MARANO DI VALPOLICELLA	2.538
VR	23047	MEZZANE DI SOTTO	1.789

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
VR	23048	MINERBE	4.618
VR	23049	MONTECCHIA DI CROSARA	3.909
VR	23050	MONTEFORTE D'ALPONE	6.646
VR	23051	MOZZECANE	4.291
VR	23052	NEGRAR	13.158
VR	23053	NOGARA	7.711
VR	23054	NOGAROLE ROCCA	2.676
VR	23055	OPPEANO	6.971
VR	23056	PALU'	1.089
VR	23057	PASTRENGO	2.320
VR	23058	PESCANTINA	9.777
VR	23059	PESCHIERA DEL GARDA	8.470
VR	23060	POVEGLIANO VERONESE	5.709
VR	23061	PRESSANA	2.405
VR	23062	RIVOLI VERONESE	1.741
VR	23063	RONCA'	3.292
VR	23064	RONCO ALL'ADIGE	5.627
VR	23065	ROVERCHIARA	2.587
VR	23067	ROVERE' VERONESE	1.993
VR	23066	ROVEREDO DI GUA'	1.229
VR	23068	SALIZZOLE	3.741
VR	23069	SAN BONIFACIO	15.647
VR	23070	SAN GIOVANNI ILARIONE	4.638
VR	23071	SAN GIOVANNI LUPATOTO	20.132
VR	23073	SAN MARTINO BUON ALBERGO	13.256
VR	23074	SAN MAURO DI SALINE	535
VR	23075	SAN PIETRO DI MORUBIO	2.884
VR	23076	SAN PIETRO IN CARIANO	10.861
VR	23079	SAN ZENO DI MONTAGNA	1.108
VR	23072	SANGUINETTO	4.205
VR	23077	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	9.137
VR	23078	SANT'ANNA D'ALFAEDO	2.483
VR	23080	SELVA DI PROGNO	1.017
VR	23081	SOAVE	6.015
VR	23082	SOMMACAMPAGNA	10.888
VR	23083	SONA	12.577
VR	23084	SORGA'	3.004
VR	23085	TERRAZZO	2.551
VR	23086	TORRI DEL BENACO	2.474
VR	23087	TREGNAGO	4.656
VR	23088	TREVENZUOLO	2.353
VR	23089	VALEGGIO SUL MINCIO	9.329
VR	23090	VELO VERONESE	824
VR	23091	VERONA	255.824
VR	23092	VERONELLA	3.442
VR	23093	VESTENANOVA	2.493
VR	23094	VIGASIO	6.050
VR	23095	VILLA BARTOLOMEA	5.416
VR	23096	VILLAFRANCA DI VERONA	27.036
VR	23097	ZEVIO	10.168
VR	23098	ZIMELLA	3.962

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
------------------	-------------------	---------------	----------------------------

<i>Numero Comuni della Provincia di Verona:</i>			97
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Verona:</i>			784.024

Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:			97
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:			784.024

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
PD	28001	ABANO TERME	17.735
PD	28002	AGNA	3.085
PD	28003	ALBIGNASEGO	18.070
PD	28004	ANGUILLARA VENETA	5.204
PD	28005	ARQUA' PETRARCA	1.947
PD	28006	ARRE	1.977
PD	28007	ARZERGRANDE	4.040
PD	28008	BAGNOLI DI SOPRA	3.884
PD	28009	BAONE	3.104
PD	28010	BARBONA	800
PD	28012	BOARA PISANI	2.498
PD	28014	BOVOLENTA	3.088
PD	28015	BRUGINE	5.225
PD	28021	CANDIANA	2.386
PD	28022	CARCERI	1.528
PD	28026	CARTURA	4.101
PD	28027	CASALE DI SCODOSIA	5.040
PD	28028	CASALSERUGO	4.899
PD	28029	CASTELBALDO	1.813
PD	28031	CINTO EUGANEO	2.062
PD	28033	CODEVIGO	5.384
PD	28034	CONSELVE	8.460
PD	28035	CORREZZOLA	5.195
PD	28106	DUE CARRARE	6.650
PD	28037	ESTE	17.668
PD	28043	GRANZE	1.517
PD	28044	LEGNARO	6.567
PD	28047	LOZZO ATESTINO	3.123
PD	28048	MASERA' DI PADOVA	6.457
PD	28049	MASI	1.805
PD	28051	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	1.858
PD	28052	MEGLIADINO SAN VITALE	2.072
PD	28053	MERLARA	3.048
PD	28055	MONSELICE	17.397
PD	28056	MONTAGNANA	9.444
PD	28059	OSPEDALETTO EUGANEO	5.052
PD	28060	PADOVA	215.137
PD	28061	PERNUMIA	3.634
PD	28062	PIACENZA D'ADIGE	1.503
PD	28065	PIOVE DI SACCO	17.353
PD	28066	POLVERARA	2.271
PD	28067	PONSO	2.291
PD	28069	PONTE SAN NICOLO'	10.589
PD	28068	PONTELONGO	3.571
PD	28070	POZZONOVO	3.523
PD	28074	SALETTO	2.422

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
PD	28079	SAN PIETRO VIMINARIO	2.347
PD	28082	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	6.007
PD	28083	SANTELENA	1.703
PD	28084	SANT'URBANO	2.454
PD	28081	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2.090
PD	28085	SAONARA	7.149
PD	28087	SOLESINO	7.022
PD	28088	STANGHELLA	4.580
PD	28090	TERRASSA PADOVANA	2.049
PD	28094	TRIBANO	3.813
PD	28095	URBANA	2.177
PD	28097	VESCOVANA	1.583
PD	28098	VIGHIZZOLO D'ESTE	985
PD	28102	VILLA ESTENSE	2.386
PD	28105	VO' EUGANEO	3.399
VE	27010	CONA	3.358
VI	24001	AGUGLIARO	1.249
VI	24002	ALBETTONE	1.833
VI	24003	ALONTE	870
VI	24004	ALTAVILLA VICENTINA	7.964
VI	24006	ARCUGNANO	6.023
VI	24007	ARSIERO	3.320
VI	24010	ASIGLIANO	835
VI	24011	BARBARANO	3.370
VI	24013	BOLZANO VICENTINO	4.543
VI	24014	BREGANZE	7.407
VI	24015	BRENDOLA	5.474
VI	24016	BRESSANVIDO	2.591
VI	24017	BROGLIANO	2.356
VI	24018	CALDOGNO	9.402
VI	24019	CALTRANO	2.329
VI	24020	CALVENE	1.243
VI	24021	CAMISANO VICENTINO	7.620
VI	24022	CAMPIGLIA DEI BERICI	1.742
VI	24024	CARRE'	2.812
VI	24027	CASTEGNERO	2.169
VI	24028	CASTELGOMBERTO	4.697
VI	24030	CHIUPPANO	2.391
VI	24032	COGOLLO DEL CENGIO	3.123
VI	24034	CORNEDO VICENTINO	9.504
VI	24035	COSTABISSARA	4.957
VI	24036	CREAZZO	9.953
VI	24038	DUEVILLE	12.403
VI	24040	FARA VICENTINA	3.661
VI	24044	GAMBUGLIANO	709
VI	24045	GRANCONA	1.595
VI	24046	GRISIGNANO DI ZOCCO	3.966
VI	24047	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	3.105
VI	24048	ISOLA VICENTINA	7.046

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
VI	24049	LAGHI	173
VI	24050	LASTEBASSE	287
VI	24051	LONGARE	5.176
VI	24052	LONIGO	12.709
VI	24053	LUGO DI VICENZA	3.550
VI	24055	MALO	11.197
VI	24056	MARANO VICENTINO	7.898
VI	24063	MONTE DI MALO	2.640
VI	24061	MONTECCHIO MAGGIORE	19.754
VI	24062	MONTECCHIO PRECALCINO	4.239
VI	24064	MONTEGALDA	2.813
VI	24065	MONTEGALDELLA	1.555
VI	24066	MONTEVIALE	1.846
VI	24067	MONTICELLO CONTE OTTO	8.334
VI	24069	MOSSANO	1.510
VI	24071	NANTO	2.034
VI	24074	NOVENTA VICENTINA	7.929
VI	24075	ORGIANO	2.973
VI	24076	PEDEMONTE	795
VI	24078	PIOVENE ROCCHETTE	7.557
VI	24079	POIANA MAGGIORE	4.147
VI	24080	POSINA	737
VI	24083	QUINTO VICENTINO	4.109
VI	24084	RECOARO TERME	7.466
VI	24090	SALCEDO	990
VI	24092	SAN GERMANO DEI BERICI	1.017
VI	24096	SAN VITO DI LEGUZZANO	3.065
VI	24091	SANDRIGO	7.210
VI	24095	SANTORSO	5.007
VI	24097	SARCEDO	4.675
VI	24098	SAREGO	4.999
VI	24100	SCHIO	36.351
VI	24102	SOSSANO	3.851
VI	24103	SOVIZZO	4.943
VI	24105	THIENE	19.894
VI	24106	TONEZZA DEL CIMONE	661
VI	24107	TORREBELVICINO	4.892
VI	24108	TORRI DI QUARTESOLO	9.844
VI	24110	TRISSINO	7.392
VI	24111	VALDAGNO	27.449
VI	24112	VALDASTICO	1.589
VI	24113	VALLI DEL PASUBIO	3.611
VI	24115	VELO D'ASTICO	2.254
VI	24116	VICENZA	107.454
VI	24117	VILLAGA	1.786
VI	24118	VILLAVERLA	4.813
VI	24119	ZANE'	5.358
VI	24121	ZOVENCEDO	727
VI	24122	ZUGLIANO	5.527

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
<hr/> <i>Numero Comuni della Provincia di Padova:</i>			61
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova:</i>			506.221
 <i>Numero Comuni della Provincia di Venezia:</i>			1
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Venezia:</i>			3.358
 <i>Numero Comuni della Provincia di Vicenza:</i>			82
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza:</i>			539.049
<hr/> <i>Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:</i>			144
<i>Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:</i>			1.048.628
<hr/>			

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BRENTA

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
PD	28011	BATTAGLIA TERME	4.082
PD	28013	BORGORICCO	6.019
PD	28016	CADONEGHE	13.660
PD	28020	CAMPO SAN MARTINO	5.100
PD	28017	CAMPODARSEGO	10.462
PD	28018	CAMPODORO	1.934
PD	28019	CAMPOSAMPIERO	9.399
PD	28023	CARMIGNANO DEL BRENTA	6.823
PD	28030	CERVARESE SANTA CROCE	4.343
PD	28032	CITTADELLA	18.061
PD	28036	CURTAROLO	5.930
PD	28038	FONTANIVA	7.329
PD	28039	GALLIERA VENETA	6.326
PD	28040	GALZIGNANO TERME	4.147
PD	28041	GAZZO	3.101
PD	28042	GRANTORTO	3.741
PD	28045	LIMENA	5.983
PD	28046	LOREGGIA	4.977
PD	28050	MASSANZAGO	3.543
PD	28054	MESTRINO	6.674
PD	28057	MONTEGROTTO TERME	9.929
PD	28058	NOVENTA PADOVANA	7.508
PD	28063	PIAZZOLA SUL BRENTA	10.373
PD	28064	PIOMBINO DESE	7.813
PD	28071	ROVOLON	3.834
PD	28072	RUBANO	12.573
PD	28073	SACCOLONGO	4.254
PD	28075	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	7.115
PD	28076	SAN GIORGIO IN BOSCO	5.284
PD	28077	SAN MARTINO DI LUPARI	11.044
PD	28078	SAN PIETRO IN GU	4.223
PD	28080	SANTA GIUSTINA IN COLLE	5.804
PD	28086	SELVAZZANO DENTRO	18.809
PD	28089	TEOLO	7.715
PD	28091	TOMBOLO	6.542
PD	28092	TORREGLIA	5.709
PD	28093	TREBASELEGHE	9.454
PD	28096	VEGGIANO	2.222
PD	28099	VIGODARZERE	9.433
PD	28100	VIGONZA	16.681
PD	28101	VILLA DEL CONTE	4.846
PD	28103	VILAFRANCA PADOVANA	6.784
PD	28104	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	4.514
TV	26066	RESANA	6.410

<i>Provincia</i>	<i>Cod. Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>Abitanti cens. 1991</i>
VI	24009	ASIAGO	6.572
VI	24012	BASSANO DEL GRAPPA	38.871
VI	24023	CAMPOLONGO SUL BRENTA	826
VI	24025	CARTIGLIANO	3.396
VI	24026	CASSOLA	11.050
VI	24031	CISMON DEL GRAPPA	1.089
VI	24033	CONCO	2.212
VI	24039	ENEGO	2.236
VI	24041	FOZA	793
VI	24042	GALLIO	2.208
VI	24054	LUSIANA	2.801
VI	24057	MAROSTICA	12.639
VI	24058	MASON VICENTINO	2.926
VI	24059	MOLVENA	2.256
VI	24073	NOVE	4.698
VI	24077	PIANEZZE	1.826
VI	24081	POVE DEL GRAPPA	2.475
VI	24082	POZZOLEONE	2.292
VI	24085	ROANA	3.608
VI	24086	ROMANO D'EZZELINO	12.184
VI	24087	ROSA'	12.021
VI	24088	ROSSANO VENETO	6.488
VI	24089	ROTZO	600
VI	24093	SAN NAZARIO	1.652
VI	24099	SCHIAVON	2.237
VI	24101	SOLAGNA	1.519
VI	24104	TEZZE SUL BRENTA	9.463
VI	24114	VALSTAGNA	1.856

Numero Comuni della Provincia di Padova: 43
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Padova: 314.097

Numero Comuni della Provincia di Treviso: 1
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Treviso: 6.410

Numero Comuni della Provincia di Vicenza: 28
Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza: 152.794

Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale: 72
Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale: 473.301

Provincia Cod. Istat Comune Abitanti cens. 1991

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VALLE DEL CHIAMPO

<i>Provincia</i>	<i>Codice Istat</i>	<i>Comune</i>	<i>abitanti</i>
VI	24005	ALTISSIMO	1.843
VI	24008	ARZIGNANO	21.107
VI	24029	CHIAMPO	11.448
VI	24037	CRESPADORO	1.243
VI	24043	GAMBELLARA	3.144
VI	24060	MONTEBELLO	5.436
VI	24068	MONTORSO VICENTINO	2.685
VI	24072	NOGAROLE VICENTINO	825
VI	24094	SAN PIETRO MUSSOLINO	1.352
VI	24120	ZERMEGHEDO	972
<i>Numero Comuni della Provincia di Vicenza:</i>			10
<i>Abitanti residenti nei Comuni della Provincia di Vicenza:</i>			50.055
<i>Numero Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale:</i>			10
<i>Abitanti residenti nell'ambito territoriale ottimale:</i>			50.055

TOTALE COMUNI
TOTALE ABITANTI

580
4.380.797

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**Art. 1****Oggetto e finalità della convenzione**

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "ATO (...) ⁽¹⁾", convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni dell'ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2**Enti locali partecipanti**

1. In conformità alla individuazione degli ambiti terri-

toriali ottimali operata dalla Regione del Veneto con legge regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali, di seguito indicati come enti partecipanti:

- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).

Art. 3**Costituzione dell'Autorità d'ambito, denominazione, sede, modifica**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale (...), una Autorità d'ambito denominata "ATO (...) ⁽¹⁾", avente personalità giuridica di diritto pubblico con lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. L'Autorità ha sede (...).

3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

Art. 4**Durata**

1. La presente convenzione ha durata (...) ⁽²⁾ a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

(1) ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.

(2) Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni.

Art. 5

Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti partecipanti danno atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale (...) l'ente locale responsabile del coordinamento per l'ambito è [la Provincia di (...)] [il Comune di (...)].

Art. 6

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).

Art. 7

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

- a) l'assemblea d'ambito;
- b) il comitato istituzionale;
- c) il presidente;
- d) il direttore.

Art. 8

Composizione e durata dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.

2. La rappresentanza degli enti partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale (...).

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9

Attribuzioni dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del comitato istituzionale;
- b) nomina del direttore su proposta del comitato istituzionale;
- c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:
 - 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
 - 2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri previsti all'articolo 9 della legge regionale (...);
 - 3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
- d) approvazione, su proposta del comitato istituzionale, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori;
- e) determinazione delle procedure per l'individuazione del o dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del comitato istituzionale;
- h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento su proposta del comitato istituzionale;
- i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del comitato istituzionale;
- l) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del comitato istituzionale;
- m) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito;
- n) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.

3. L'assemblea non può svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 senza che il comitato istituzionale sia stato eletto.

Art. 10

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito

1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale (...).

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze determinate ai sensi

del comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...).

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

Art. 11

Composizione, nomina e durata del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di liste bloccate.

2. L'elezione del comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli enti partecipanti.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del comitato istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il comitato istituzionale dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo comitato istituzionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'articolo 9.

6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del comitato istituzionale.

7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato istituzionale, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.

8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia al

comitato istituzionale in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti partecipanti.

Art. 12

Attribuzioni del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato istituzionale l'adozione dei seguenti atti:

- a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
- c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9;
- d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- e) (...).

3. Il comitato istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 13

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale è presieduto dal presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato istituzionale è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Le sedute del comitato istituzionale non sono pubbliche.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del comitato istituzionale da lui delegato:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il comitato istituzionale;
- d) vigila sull'applicazione della convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi dell'Autorità d'ambito;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato istituzionale.

Art. 15
Direttore

1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del comitato istituzionale.

2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:

- a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
- b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e del comitato istituzionale e ne redige i processi verbali;
- c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
- e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
- f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti;
- h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti partecipanti all'ambito;
- i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti partecipanti;
- l) propone all'assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.

3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.

4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**Art. 1****Oggetto e finalità della convenzione**

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti locali di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) denominato "ATO (...) ⁽¹⁾", convengono di costituire un consorzio secondo lo statuto parte integrante della presente convenzione.

2. In particolare l'organizzazione deve assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni dell'ambito, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

Art. 2**Enti locali partecipanti**

1. In conformità della individuazione degli ambiti territoriali ottimali operata dalla Regione Veneto con legge

-
- (1) ATO Alto Veneto
 ATO Veneto orientale
 ATO Laguna di Venezia
 ATO Valle del Chiampo
 ATO Polesine
 ATO Veronese
 ATO Bacchiglione
 ATO Brenta.

- (2) Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni.

regionale (...), aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti locali:

- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).

Art. 3**Durata e modifica della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata (...) ⁽²⁾ a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

3. A seguito di una modifica dei confini dell'ambito, la presente convenzione viene modificata di conseguenza con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le medesime modalità della presente.

Art. 4**Insediamiento dell'assemblea d'ambito**

1. Il Presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito provvede a convocare e presiede l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio costituito in attuazione alla presente convenzione.

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

SCHEMA DI STATUTO DEL CONSORZIO TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**Art. 1****Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituito un consorzio tra enti locali denominato "Autorità d'ambito ATO (...) ⁽¹⁾", ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale (...).

2. Il consorzio ha sede (...).

3. Fanno parte del consorzio i seguenti enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato (...), di seguito indicati come enti consorziati":

- Provincia di (...);
- Provincia di (...);
- Comune di (...);
- Comune di (...);
- (...).

Art. 2**Oggetto**

1. L'Autorità d'ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa ed ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale (...).

Art. 3**Durata**

1. La durata dell'Autorità d'ambito è stabilita per un periodo identico a quello della convenzione di cui all'articolo 3 della legge regionale (...).

2. L'Autorità d'ambito può essere sciolta anche anticipatamente solo per il venire meno della convenzione di cui (...).

Art. 4**Quote di partecipazione**

1. Le quote di partecipazione all'Autorità d'ambito sono determinate in rapporto all'entità della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT residente nel territorio di ciascun comune e sono aggiornate dall'Autorità d'ambito entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. In sede di prima applicazione le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

- Comune di (...): (...) per cento;
- Comune di (...): (...) per cento;
- (...).

Art. 5**Patrimonio dell'Autorità d'ambito**

1. L'Autorità d'ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da:

- a) fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata con il sistema di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- b) beni acquisiti dal consorzio con propri mezzi.

2. Eventuali conferimenti in natura sono imputabili alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.

3. Possono altresì essere assegnati al consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito.

4. La Provincia non partecipa al fondo consortile, né al patrimonio del consorzio, ma può assegnare al consorzio beni a titolo di comodato.

5. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Autorità d'ambito il suo patrimonio è trasferito agli enti con-

(1) ATO Alto Veneto
 ATO Veneto orientale
 ATO Laguna di Venezia
 ATO Valle del Chiampo
 ATO Polesine
 ATO Veronese
 ATO Bacchiglione
 ATO Brenta.

sorziati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6

Organi dell'Autorità d'ambito

1. Sono organi dell'Autorità d'ambito:

- a) l'assemblea d'ambito;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore.

Art. 7

Composizione dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o assessori loro delegati.

2. La rappresentanza degli enti consorziati in seno all'assemblea è determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale (...).

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 8

Attribuzioni dell'assemblea d'ambito

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità d'ambito.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del presidente, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio dei revisori dei conti;
- b) nomina del direttore su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato, in particolare:
 - 1) individuazione della forma di gestione del servizio medesimo;
 - 2) individuazione degli enti gestori da salvaguardare o mantenere secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale (...);
 - 3) individuazione del soggetto che svolge il compito di coordinamento fra la pluralità di soggetti gestori;
- d) approvazione, su proposta del consiglio di amministrazione, della convenzione diretta a regolare i rapporti fra l'Autorità d'ambito ed i soggetti gestori;

- e) determinazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato;
- f) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- g) approvazione dei programmi pluriennali di intervento e dei relativi piani finanziari, su proposta del consiglio di amministrazione;
- h) individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento, su proposta del consiglio di amministrazione;
- i) approvazione della tariffa per ogni singola gestione dell'ambito, su proposta del consiglio di amministrazione;
- l) determinazione del trattamento economico dei revisori dei conti;
- m) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, economici e finanziari e relative variazioni, nonché dei conti consuntivi, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) presentazione alla Giunta regionale di proposte di modifiche ai confini dell'ambito;
- o) approvazione, sulla base delle norme vigenti per gli enti locali, del regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, su proposta del direttore.

Art. 9

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'assemblea d'ambito

1. Le sedute dell'assemblea d'ambito sono validamente convocate quando ricorrono le maggioranze previste al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale (...).

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole delle maggioranze previste al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...).

3. Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

4. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

Art. 10

Composizione, nomina e durata del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti dall'assemblea fra i suoi componenti

sulla base di liste bloccate.

2. L'elezione del consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente l'elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione, abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e seguenti del comma 2 dell'articolo 8.

6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 7 comporta di diritto la decadenza da componente del consiglio di amministrazione.

7. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure di cui ai commi 1 e 3 entro sessanta giorni dalla cessazione.

8. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

9. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del consiglio di amministrazione in carica solo con la contestuale elezione del nuovo consiglio. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.

Art. 11

Atribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Autorità d'ambito. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al consiglio di amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;

c) le proposte all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), d), g), h), i), l) e m) del comma 2 dell'articolo 8;

d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;

e) (...).

3. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

Art. 12

Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, dal componente da lui delegato.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13

Nomina e durata del presidente

1. Il presidente dell'Autorità d'ambito viene eletto dall'assemblea d'ambito fra i suoi componenti sulla base di candidature presentate da almeno (...) enti consorziati.

2. L'elezione del presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente statuto da parte di tutti gli enti consorziati.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessun candidato abbia riportato le maggioranze di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale (...), si procede a votazioni di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

4. Il presidente dura in carica quattro anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il presidente esercita le proprie funzioni fino alla elezione del successore, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.

5. L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione e l'assemblea non può nel frattempo svolgere le funzioni di cui alle lettere b) e se-

guenti del comma 2 dell'articolo 8.

6. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 7 comporta di diritto la decadenza da presidente.

7. Le dimissioni del presidente vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.

8. L'assemblea d'ambito può deliberare la sfiducia del presidente in carica solo con la contestuale elezione del successore; in tale caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno (...) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno (...) enti consorziati.

Art. 14

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente dell'Autorità d'ambito o, in caso di assenza o impedimento, il componente del consiglio di amministrazione da lui delegato:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b) convoca e presiede l'assemblea;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
- e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri.

2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei revisori dei conti.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i consiglieri comunali facenti parte del consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, coloro che sono legati all'ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. Il collegio dei revisori collabora con l'assemblea

nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea d'ambito e del consiglio di amministrazione.

8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea.

Art. 16

Direttore

1. Il direttore è nominato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'ente e in particolare:

- a) assiste gli organi istituzionali dell'Autorità;
- b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e ne redige i processi verbali;
- c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Autorità;
- e) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Autorità;
- f) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
- h) comunica alla Regione eventuali inadempienze da parte degli enti consorziati;
- i) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea d'ambito agli enti consorziati;
- l) propone all'assemblea il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.

3. Spettano al direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo dell'Autorità d'ambito.

4. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

Art. 17**Disposizioni finanziarie**

1. I Comuni consorziati coprono le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito in ragione delle quote di partecipazione.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti consorziati deve avvenire entro e non oltre (...) giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea entro il (...) di ogni anno.

Art. 18**Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, ivi compreso il controllo sugli atti dell'Autorità d'ambito, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1998;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali

CAPO II - Forme di cooperazione e Autorità d'ambito

- Art. 3 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito
Art. 4 - Individuazione della forma di cooperazione
Art. 5 - Ordinamento dell'Autorità d'ambito
Art. 6 - Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito

CAPO III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato

- Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato
Art. 8 - Regime di salvaguardia
Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche
Art. 10 - Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori
Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate

- Art. 12 - Tariffa
Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi

CAPO IV - Programmazione regionale

- Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti
Art. 15 - Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque

CAPO V - Controllo e partecipazione degli utenti

- Art. 16 - Verifica dello stato di attuazione
Art. 17 - Comitati consultivi degli utenti

CAPO VI - Norme transitorie e finanziarie

- Art. 18 - Personale
Art. 19 - Norme transitorie
Art. 20 - Norma finanziaria

Allegato A - Ambiti territoriali ottimali - cartografia ed elenchi dei Comuni partecipanti

Allegato B - Schema di convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Allegato C - Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale

Allegato D - Schema di statuto del consorzio tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."

2. Procedimento di formazione della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gaetano Fontana, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 luglio 1996, n. 39/dcl
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 1996, dove ha acquisito il n. 188 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 7ª in data 19 luglio 1996;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 settembre 1997, presentandolo all'assemblea

consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Antonio Padoin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 febbraio 1998, n. 1152;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 febbraio 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 marzo 1998, n. 487/21706, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge 5 gennaio 1994, n. 36 mira a riorganizzare, razionalizzare e modernizzare i servizi idrici nel nostro paese, integrando in un unico ciclo dell'acqua l'adduzione e la distribuzione idropotabile con i sistemi di fognatura e depurazione, superando così la frammentazione di migliaia di gestioni e di reti - il più delle volte non interconnessi tra loro -, quasi sempre di modeste dimensioni.

La legge n. 36/1994 prevede la riorganizzazione dei servizi idrici a due livelli:

- il livello del governo della risorsa e della programmazione di servizi e interventi su reti e impianti;
- il livello della gestione dei servizi e della realizzazione degli interventi.

Le funzioni di governo della risorsa e di programmazione sono poste dalla legge in capo agli enti locali - comuni in primis e province - associati in una delle due forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (convenzione o consorzio di funzioni) e raggruppati in ambiti territoriali ottimali.

La gestione dei servizi e la realizzazione degli interventi sono affidati - dagli enti locali associati - ad aziende pubbliche o private, seconda una delle forme individuate all'articolo 22 della legge n. 142/1990, ovvero ad aziende pubbliche o private mediante l'istituto della concessione.

La qualità del servizio reso all'utente e l'economicità della gestione dovrebbero essere garantita dalla competizione tra gestori, pubblici e privati, introdotta da un sistema tariffario - il cosiddetto price cap - che dovrà non soltanto coprire i costi di esercizio ma altresì garantire il finanziamento degli investimenti: tanto più consistenti saranno gli investimenti necessari tanto più cara sarà pagata l'acqua dagli utenti; per contro, tanto più efficiente e efficace sarà il gestore tanto più equilibrato sarà il rapporto qualità/prezzo.

La legge n. 36/1994 prevede che le regioni individuino gli ambiti territoriali ottimali e disciplinino le forme di cooperazione tra enti locali all'interno dell'ambito stesso.

La legge indica peraltro i criteri per la delimitazione degli ambiti laddove, all'articolo 8, richiama le esigenze di unità del bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni, di adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri non solo demografici, ma anche fisici, tecnici e politico-amministrativi.

Come già detto - ma vale ripeterlo per il rilievo strategico del punto ai fini del successo delle politiche delineate dalla legge -, tutte le funzioni attinenti all'organizzazione e alla programmazione dei servizi sono demandate dalla legge agli enti locali che autonomamente decidono in forma associata, all'interno di ciascun ambito.

Il progetto di legge, che viene proposto all'aula dopo un iter istruttorio lungo e reso complesso dal numero dei soggetti e degli enti coinvolti, mira ad attuare la legge n. 36/1994 nel rispetto della realtà territoriale, idrografica e politico-amministrativa della nostra regione.

580 comuni, centinaia di gestioni in economia, una cinquantina di consorzi ed enti acquedottistici, altrettanti consorzi di fognature e depurazione: bastano questi pochi dati per dare sinteticamente ma perspicuamente conto della realtà veneta nella quale deve trovare applicazione la legge regionale.

Una realtà da superare con la necessaria decisione ma al tempo stesso con l'indispensabile gradualità, considerati i problemi da risolvere: risorse limitate e a rischio di cui occorre ridurre lo spreco; risorse da tutelare e da distribuire adeguatamente ed equamente tra usi e territori diversi, con opere che richiederanno investimenti davvero considerevoli. Problemi che possono essere affrontati con buone probabilità di successo a condizione che governo e programmazione siano esercitati con criteri di solidarietà e di attenzione anche verso le generazioni future; ed a condizione che nella gestione si introducano elementi di competitività e di mercato, a garanzia della qualità del servizio.

A questo proposito la legge Galli è estremamente chiara, stabilisce una volta per tutte che le risorse idriche sono pubbliche e che l'uso idropotabile dell'acqua è prioritario rispetto ad altri usi, ed ancora che l'acqua va distribuita con criteri di solidarietà, per cui è finita la cosiddetta guerra dell'acqua, nel senso che ogni comune o ogni ente locale che ha le risorse nel proprio comune ritiene che l'acqua gli appartenga.

La proposta di legge prevede (articolo 2) la suddivisione del territorio regionale in sette ambiti territoriali ottimali principali, più un piccolo ambito con specifiche caratteristiche territoriali ed economiche, le cui problematiche tecniche afferenti alla depurazione dei reflui industriali ne rendono opportuna l'autonoma delimitazione.

Per essere più chiari si tratta dell'ambito della valle del Chiampo, oggetto di una quantità di depurazioni pari a quasi metà degli abitanti del Veneto.

L'individuazione degli ambiti non è stata semplice per

la molteplicità dei fattori di cui si è dovuto tenere conto (idrografico, territoriale, amministrativo) e per gli "incastri" associativi (partecipazioni dei comuni a consorzi) da conciliare per evitare il rischio di vanificare anni di lavoro e di esperienze associative.

La proposta legislativa prevede (articolo 2, commi 3 e 4) meccanismi snelli di modifica degli ambiti posti ai confini della regione, in direzione di forme associative a carattere interregionale.

Infatti nelle due zone periferiche della nostra Regione è prevista la possibilità di costituire ambiti con altre regioni.

Quanto alla forma di cooperazione all'interno dell'ambito, la proposta demanda (articolo 3) la scelta tra le due possibilità, convenzione o consorzio, all'autonomia degli enti locali, pur prevedendo in ogni caso che in ciascun ambito si costituisca un'apposita autorità per l'esercizio delle funzioni di governo più sopra cennate. Autorità che va intesa appunto come forma associativa di esercizio di funzioni e non già come nuovo ente intermedio sovramunicipale.

Anche le modalità di organizzazione e programmazione del servizio sono affidate (articoli 7, 8 e 13), come del resto dispone la legge n. 36/1994, alla piena autonomia degli enti locali associati nell'autorità d'ambito, pur rinunciando la Regione (articoli 9 e 14) a stabilire criteri ed obiettivi che garantiscano - entro i limiti dettati dalla normativa statale di riferimento - comportamenti amministrativi e livelli di servizio il più possibili omogenei in tutto il territorio veneto.

L'indubbio affievolimento della funzione di programmazione della Regione determinato dalla legge n. 36/1994, congiuntamente alla drastica riduzione dei controlli sugli enti locali sancita dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, rende indispensabile per il successo della politica di riforma del delicato settore dei servizi idrici il massimo livello di concertazione possibile tra le diverse istanze e i differenti interessi territoriali e locali. Concertazione di cui dovrà farsi carico la Regione con adeguate implementazioni del progetto di legge che oggi viene proposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Un sistema diffuso di controllo e partecipazione a garanzia della qualità del servizio idrico è peraltro contemplato nel progetto di legge (articolo 17) con la previsione dei comitati consultivi degli utenti, la cui presenza è funzionale ad un servizio vicino all'utenza, alle sue esigenze e proposte ed improntato al principio di trasparenza.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 9 settembre 1997, ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia, CDU, CCD, Alleanza nazionale, Liga veneta-Lega nord, Verdi; si sono riservati il voto in aula i gruppi PPI e Rifondazione comunista) parere favorevole in ordine all'approvazione del presente progetto di legge da parte del Consiglio regionale.

Per completezza del quadro normativo di riferimento, ricordo che dopo che la commissione aveva licenziato per l'aula questo progetto di legge, è entrata in vigore - precisamente il 14 ottobre scorso - una legge, la n. 344, sull'occupazione in campo ambientale, che reca una norma "intrusa" che modifica indirettamente la legge n. 36/1994.

Infatti l'articolo 8 della citata legge n. 344 rubricato "Modifiche al decreto legge n. 67 del 1997" dispone al comma 2 che "nelle regioni in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto (per la cronaca la legge n. 197/1997 di conversione del decreto è entrata in vigore il 27 maggio 1997) non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio della provincia". Tuttavia la disposizione così continua: "Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti".

Al di là del metodo adottato nell'occasione dal legislatore statale, va osservato che con l'approvazione del presente progetto di legge la Regione del Veneto nell'ambito della sua competenza intende provvedere alla diversa delimitazione degli ambiti e, per quanto concerne il parere delle autorità di bacino, va rilevato che le autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 non solo sono state consultate dalla commissione nel corso dell'istruttoria, ma hanno anche espresso per iscritto i loro pareri, su richiesta della Giunta regionale, come del resto previsto fin dall'inizio dalla legge n. 36/1994.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

— Al 15 aprile 1998, gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 9, comma 4, l.r. n. 5/1998):

- a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;
- b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
- c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;
- d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;
 - 2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;

- 3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;
- e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.
- Entro il **14 giugno 1998**, i Comuni e le Province ricadenti in un determinato ambito territoriale ottimale provvedono, attraverso la Conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione (art. 4, comma 3, l.r. n. 5/1998).
 - Entro il **14 giugno 1998**, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici (art. 17, comma 2, l.r. n. 5/1998).
 - Entro il **14 luglio 1998**, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione di gestione e relativo disciplinare tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare (art. 10, comma 2, l.r. n. 5/1998).
 - Entro il **14 luglio 1998**, la la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento (art. 13, comma 5, l.r. n. 5/1998).
 - Entro il **15 ottobre 1998**, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge n. 183/1989, approva il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle autorità d'ambito (art. 14, comma 1, l.r. n. 5/1998).
 - Entro il **15 ottobre 1998**, la Regione, con apposita legge regionale, disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici (art. 18, comma 1, l.r. n. 5/1998).
- 5. Stanziamento in bilancio per il 1998**
- Capitolo 50038 L. 400 milioni
"Iniziativa per garantire l'avvio delle attività delle autorità d'ambito di cui alla legge sull'istituzione dei servizi idrici integrati"
- 6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:**
- Direzione regionale difesa del suolo